



Aggiornate al 31/03/2026



## F.A.Q.

### WELFARE PER LA CONCILIAZIONE IN PIEMONTE

### BANDO PIANI INTEGRATI DI WELFARE PER LA VITA E IL LAVORO

1. **Una Grande Impresa può ricoprire il ruolo di Capofila in un'ATI/ATS?** No. Il bando stabilisce esplicitamente che il ruolo di Capofila, ovvero l'unico referente nei confronti della Regione per la presentazione della domanda e la rendicontazione, deve essere obbligatoriamente ricoperto da una PMI. Le Grandi Imprese possono partecipare solo come partner facoltativi.
2. **I "Soggetti Aggregatori" (es. associazioni di categoria) possono erogare servizi di babysitting o formazione nell'ambito del progetto?** No. Ai soggetti aggregatori è assegnato un esclusivo ruolo di raccordo per la costruzione della rete territoriale. Il bando vieta loro espressamente di fornire o usufruire di altri servizi di welfare previsti ad eccezione delle attività di coordinamento e animazione in qualità di Net Manager ed eventualmente Welfare manager.
3. **Cosa succede se uno dei partner del raggruppamento ha già beneficiato di bandi regionali sul welfare nel 2019 o nel 2022?** Per valorizzare la partecipazione di aziende che non hanno ancora avuto accesso ai precedenti interventi regionali sul welfare aziendale e territoriale, il Criterio A.2.2 attribuisce 80 punti aggiuntivi ai partenariati composti esclusivamente da aziende che non hanno mai beneficiato dei bandi 2019 o 2022. Il progetto resta pienamente ammissibile anche se uno dei partner ha già usufruito di tali fondi; in questo caso, però, il partenariato non potrà ottenere gli 80 punti aggiuntivi previsti dal criterio.
4. **È possibile per un'azienda partner dell'ATI/ATS fornire direttamente un servizio di welfare (es. il trasporto navetta) alle altre aziende dello stesso raggruppamento?** No. Il bando non consente l'erogazione di servizi di welfare tra le imprese aderenti alla stessa ATI/ATS. L'unica eccezione riguarda le figure professionali specializzate: i partner possono impiegare il proprio personale per ricoprire i ruoli di Welfare Manager, Disability Manager o Net Manager. Tutti gli altri servizi devono essere acquisiti da fornitori terzi che siano persone giuridiche.
5. **Il cofinanziamento del 25% deve essere necessariamente un esborso monetario per servizi esterni?** Non necessariamente. Il bando specifica che la quota di cofinanziamento obbligatoria

(almeno il 25% delle spese) può essere garantita anche attraverso l'attività di lavoro del proprio personale addetto (valorizzazione del tempo lavorativo dedicato al progetto).

**6. Come vengono calcolati i "Costi Indiretti" (spese generali, utenze, etc.)?** I costi indiretti non devono essere rendicontati analiticamente con fatture. Vengono riconosciuti automaticamente in sede di verifica applicando un tasso forfettario del 7% calcolato esclusivamente sui costi diretti ammissibili.

**7. Un dipendente uomo può beneficiare del rimborso per il nido del figlio tramite il contributo pubblico?** No. Per la quota di contributo pubblico (75%), le persone destinatarie possono essere esclusivamente lavoratrici (donne) con figli fino a 17 anni o familiari non autosufficienti. I lavoratori uomini possono accedere ai medesimi servizi solo a valere sulla quota di cofinanziamento aziendale (25%).

**8. Se una lavoratrice percepisce già il "Bonus Nido" dall'INPS, può richiedere il rimborso per lo stesso servizio tramite questo bando?** No. Esiste un'incompatibilità assoluta. I servizi di welfare di questo bando non sono cumulabili con misure nazionali (esempio INPS) o regionali (esempio Voucher Scuola, Buono Residenzialità/Domiciliarità) che abbiano le medesime finalità per la stessa persona destinataria. L'impresa deve acquisire una dichiarazione formale dalla lavoratrice in merito a questo punto.

**9. Esiste un punteggio minimo per non essere esclusi dopo la valutazione di merito?** Sì, Facendo riferimento al paragrafo del Bando "9.2 VALUTAZIONE DI MERITO", non basta esclusivamente raggiungere il punteggio totale minimo di 240 punti. È obbligatorio ottenere almeno 150 punti nella Classe B (Caratteristiche della proposta) e almeno 15 punti in ciascuno dei criteri relativi ai principi orizzontali: Sviluppo sostenibile (B.1.4), Pari opportunità/Non discriminazione (B.1.5) e Parità tra donne e uomini (B.1.6).

**10. In caso di parità di punteggio tra due progetti, come viene determinato l'ordine in graduatoria?** Per garantire la presenza in graduatoria di almeno un progetto per ciascuna provincia piemontese, è prevista una clausola di salvaguardia che assicura tale equilibrio territoriale. Una volta applicata questa salvaguardia, si segue un ordine di priorità basato sulle classi di valutazione: A parità di punteggio prevale il progetto con il maggior punteggio nella Classe B (Qualità della proposta); in subordine, quello con il maggior punteggio nella Classe A (Soggetto proponente) e, infine, nella Classe C (Priorità regionali).

**11. Qual è il ruolo delle Grandi Imprese nel partenariato e come si applica il limite del 40% del budget?** Le Grandi Imprese possono aderire all'ATI/ATS solo in via facoltativa e a condizione che il progetto sia condiviso con le PMI partner, con modalità di accesso paritarie ai servizi. Non possono mai assumere il ruolo di Capofila. Il limite del 40% si applica al valore complessivo della proposta progettuale (budget totale), non al solo contributo pubblico

**12. Gli Enti del Terzo Settore (cooperative, imprese sociali) possono essere beneficiari diretti dell'ATI o devono limitarsi al ruolo di fornitori nella rete?** Per essere beneficiari diretti (ovvero comporre una delle PMI dell'ATI/ATS), tali enti devono rientrare nella definizione di PMI fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Se non possiedono i requisiti di PMI o se scelgono di non far

parte del raggruppamento, partecipano alla Rete territoriale di welfare e/o in qualità di fornitori terzi ai quali l'ATI acquista i servizi di welfare.

**13. Se le imprese partner hanno sedi in province diverse, la rete deve essere obbligatoriamente interprovinciale?** Il bando non pone limiti, ma richiede coerenza che sarà valutata dal Nucleo di valutazione. La rete deve essere strutturata in base all'analisi dei bisogni delle lavoratrici e del territorio di riferimento. Se le unità locali sono sparse su più province, il progetto dovrà dimostrare come la rete territoriale coinvolga gli attori locali (Comuni, ASL, etc.) di quelle specifiche aree per rendere i servizi effettivamente accessibili.

**14. La quota di cofinanziamento del 25% deve essere ripartita in parti uguali tra tutti i partner dell'ATI/ATS?** No. Il requisito del cofinanziamento minimo (25% del valore totale del progetto) è un vincolo complessivo della proposta. I partner sono liberi di distribuire internamente questa quota in base ai propri accordi; non è necessario un riparto pro-quota, a condizione che la somma totale degli importi di cofinanziamento dei singoli componenti raggiunga la soglia minima del 25%.

**15. Gli importi minimi e massimi del progetto sono comprensivi del cofinanziamento? È possibile finanziare l'ampliamento di servizi già esistenti?** Sì, il valore della proposta (minimo 80.000 €, massimo 250.000 €) si riferisce al valore complessivo del progetto, includendo quindi la quota di cofinanziamento obbligatoria del 25%. Sì, è possibile finanziare lo sviluppo o l'ottimizzazione di servizi esistenti, a patto che il progetto crei nuove sinergie territoriali e ne estenda l'accesso alla comunità locale o ad altre imprese della rete.

**16. Esiste un limite massimo di contributo o di budget che può essere riconosciuto alla singola lavoratrice destinataria?** Il Bando non fissa un tetto massimo complessivo "pro capite" (per persona) per l'intero progetto, ma stabilisce solamente massimali specifici per alcune tipologie di intervento. Un esempio è il Servizio 14 (integrazione economica durante il congedo parentale), che prevede un contributo massimo di 200 euro lordi al mese per ogni destinataria. La ripartizione del budget deve comunque essere effettuata basandosi sull'analisi dei bisogni rilevati e garantendo un'equa accessibilità ai servizi per tutta la platea delle lavoratrici interessate.

**17. I costi rendicontabili per l'erogazione dei servizi e la produzione di output (es. survey) riguardano solo il personale dipendente o includono fornitori esterni?** I costi comprendono sia personale interno che figure esterne. Anche per figure professionali come Welfare, Disability o Net Manager, è possibile rendicontare sia il costo del personale interno con competenze adeguate, sia il costo di acquisto del servizio da professionisti o società esterne. Le attività di raccolta dati e analisi (survey) rientrano nella macrovoce "Diffusione dei risultati" e possono essere affidate a consulenti/società esterne. Non possono essere affidate a Società esterne voci di spesa che rientrano nella Macrovoce di spesa "DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO". Per quanto riguarda la definizione e l'approfondimento del concetto di delega, si rimanda al paragrafo specifico "1.1.6. Ricorso alla delega" delle Linee Guida, che trova a questo indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/media/54642/download>

**18. Per la costituzione della Rete territoriale di welfare è richiesto un numero minimo di attori diversi dalle imprese?** Il Bando non fissa un numero minimo numerico di enti esterni, ma stabilisce che la rete debba coinvolgere attori diversificati e complementari (Enti locali, ASL, Terzo

Settore, Enti bilaterali, Scuole). La qualità della rete viene valutata anche in base alla sua densità e solidità: una rete con scarsa diversità di attori o ruoli non definiti riceverà un basso punteggio nel criterio di valutazione di merito A.2.3.

**19. Le cooperative sociali che forniscono i servizi possono essere anche partner dell'ATS per i propri dipendenti?** Il Bando stabilisce una distinzione netta: i servizi di welfare non possono essere forniti tra le imprese aderenti all'ATI/ATS (fatta eccezione per i servizi di welfare, disability e net Manager). Pertanto, se una cooperativa sociale, avendo i requisiti previsti dal Bando, partecipa come partner beneficiario per i propri dipendenti, non può vendere i propri servizi agli altri partner del raggruppamento. Se invece vuole operare come fornitore di servizi per l'ATS, deve rimanere esterna al raggruppamento (facendo eventualmente parte della rete territoriale più ampia) in modo che le imprese partner possano acquistare i suoi servizi regolarmente.

**20. Dove è possibile scaricare le Linee Guida citate dal Bando?** Le Linee guida sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/54642/download>

**21. È possibile estendere le misure di welfare agli uomini tramite il cofinanziamento anche se non hanno figli minori o non sono caregiver?** No. Anche per la quota di cofinanziamento, i lavoratori uomini devono possedere i medesimi requisiti delle lavoratrici previsti al punto "4 . PERSONE DESTINATARIE" del Bando. Il target legato alle responsabilità di cura è quindi un requisito bloccante per l'accesso ai servizi.